Qualificazione dei lavori: il confine tra le categorie OS21 e OS12-B

20 Novembre 2026

Se il progettista individua nella stabilizzazione del pendio la funzione prevalente delle lavorazioni, la richiesta della OS21 (Opere strutturali speciali) in luogo della OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) non presenta un'evidente illogicità, anche quando l'intervento si esegue con tecniche alpinistiche e impiega reti, funi e pannelli analoghi a quelli dei sistemi paramassi.

Lo afferma l'ANAC con la delibera n. 409 del 21 ottobre 2026, resa su istanza di precontenzioso presentata singolarmente da Assoroccia.

Di seguito il commento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1. Il quadro di riferimento

La tabella A dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 riconduce alla OS21 le opere destinate a conferire ai terreni resistenza e indeformabilità e a prevenire dissesti geologici, comprese le «opere per garantire la stabilità dei pendii»; alla OS12-B la fornitura e posa di barriere paramassi e simili, finalizzate alla protezione dalla caduta di massi e valanghe, «inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche». Entrambe le declaratorie sono costruite sulla finalità delle opere e nessuna richiama la distinzione tra difesa attiva e passiva, sulla quale si sono confrontate le parti.

Resta fermo che l'individuazione delle categorie non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma spetta al progettista sulla base delle indicazioni vincolanti dell'Allegato II.12 (delibera n. 1085/2020; parere di funzione consultiva n. 25/2025).

2. Il caso e la decisione

Il Comune aveva bandito i lavori di consolidamento del movimento franoso per 2 milioni di euro, richiedendo la OS21.

Per Assoroccia, le voci dell'elenco prezzi descrivevano opere di difesa dalla caduta massi eseguite da rocciatori con tecniche alpinistiche, elemento tipizzante della OS12-B, categoria speciale da preferire alla OS21; l'Associazione richiamava così i pareri che avevano ricondotto alla OS12-B anche il rivestimento e il consolidamento superficiale della parete.

Per il Comune e il progettista, però, l'intervento non mirava soltanto a intercettare i massi, ma a stabilizzare il versante e a modificarne l'assetto statico: l'accesso in corda sarebbe **stato** una modalità operativa e le componenti analoghe a quelle della OS12-B non avrebbero avuto rilievo, a fronte della funzione prevalente dell'opera nel suo complesso.

Una volta interpellata, l'ANAC non ha sostituito la propria valutazione a quella del progettista.

Richiamato il limite del sindacato sulle valutazioni tecniche (palese illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti: TAR Campania, Napoli, sez. I, 1° ottobre 2026, n. 5469), ha osservato che la OS21 comprende le opere per la stabilità dei pendii e che la OS12 non attiene alla stabilizzazione dei pendii e delle scarpate.

3. I precedenti

Il panorama dei precedenti sul chiarimento del confine tra le categorie OS21 e OS12-B è molto articolato.

Nel 2006, quando le barriere paramassi rientravano nell'unica OS12, l'Autorità di vigilanza aveva proposto a Governo e Parlamento di distinguere nelle declaratorie le reti con funzione passiva (OS12) da quelle con funzione attiva di stabilizzazione (OS21) (segnalazione del 12 dicembre 2006). Il d.P.R. n. 207/2010 ha poi distinto OS12-A e OS12-B, includendo in quest'ultima le tecniche alpinistiche, senza recepire quel criterio; la declaratoria è passata invariata nell'Allegato II.12.

Nel 2014 l'allora AVCP aveva seguito un metodo diverso. Con il parere n. 108 del 21 maggio 2014 ha ritenuto errata la OS21, pur confermata dai progettisti, per la messa in sicurezza di una scarpata stradale, dopo aver verificato nel computo metrico che disgaggio con tecniche alpinistiche, reti ancorate e barriera paramassi erano le voci preponderanti. Con il parere n. 150/2014 ha ricondotto alla OS12-B il consolidamento di un costone montano eseguito da rocciatori; con il parere n. 99/2014 l'ha esclusa per un intervento di ampia modifica dello stato dei luoghi.

Nel 2025 il parere di funzione consultiva n. 25/2025, reso sulla certificazione del produttore ai fini del collaudo, ha ricordato che le barriere paramassi non attengono alla stabilizzazione dei pendii: è il passaggio su cui poggia la delibera in commento. Con la delibera di vigilanza n. 91/2025, invece, l'Autorità ha censurato la OS21, motivata dal progettista con la stabilità dei pendii, per una galleria artificiale progettata come difesa passiva e ricondotta alla OG3, affermando che rileva la tipologia delle opere «anche al di là delle specifiche finalità delle stesse».

4. Cosa cambia per le imprese e per le SA

Dalla delibera si ricava che le tecniche alpinistiche, pur richiamate dalla declaratoria della OS12-B, non bastano ad attrarre l'intervento in quella categoria: decide la funzione delle lavorazioni come descritta nel progetto. Gli effetti vanno oltre la gara, perché il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni che esegue e il certificato di esecuzione lavori riporta le categorie della lex specialis (News ANCE dell'11 settembre 2026 sulla delibera n. 278/2026).

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
E-Mail:
operepubbliche@ance.it